

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 07/05/2026

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, chiede il rimborso di un buono fruttifero assumendone la durata decennale.

L'intermediario resistente, nel respingere l'avversa pretesa, afferma che:

In via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L'intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il buono oggetto di controversia appartiene alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "1F8";
- i buoni a 18 mesi prevedono una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e risultano liquidabili, per capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come previsto dal foglio informativo pro tempore vigente;
- il termine di prescrizione del titolo matura decorso il periodo di dieci anni dalla data di scadenza;
- la data di emissione è chiaramente visibile sul titolo e risulta idonea a consentire l'individuazione della scadenza e della conseguente prescrizione;
- all'epoca della sottoscrizione erano esposte nei locali aperti al pubblico le condizioni praticate, con rinvio ai fogli informativi per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni;
- i fogli informativi risultavano consultabili anche attraverso i canali istituzionali;
- l'asserita scarsa chiarezza delle informazioni sulla prescrizione non costituisce causa idonea a giustificare l'inerzia del titolare;
- incombeva sul sottoscrittore l'onere di richiedere eventuali chiarimenti sia al momento dell'emissione sia nel corso della vigenza del titolo;
- non era prevista l'apposizione sul buono di etichette o timbri recanti la data di scadenza, trattandosi di informazione non rientrante tra quelle da riportare sul supporto cartaceo;
- le emissioni dei buoni avvenivano per serie definite con decreti ministeriali pubblicati in gazzetta ufficiale, modalità ritenuta idonea a informare e tutelare il risparmiatore;
- il buono in esame non presenta irregolarità né elementi tali da indurre il sottoscrittore a ritenerlo appartenente a diversa tipologia o serie;
- la serie di appartenenza risulta apposta sul retro del titolo;
- il buono è stato collocato sul corretto supporto cartaceo conforme alla normativa vigente ed è privo di errori materiali di stampa;
- il principio relativo alla scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento non risulta applicabile ai buoni a 18 mesi, in considerazione del diverso tenore letterale delle condizioni della serie in esame;
- il dies a quo della prescrizione deve pertanto individuarsi nella data di sottoscrizione incrementata di 18 mesi esatti;
- la mancanza sul cartaceo dell'indicazione espressa della data di scadenza o di prescrizione non integra alcuna anomalia del titolo;

- le contestazioni sollevate appaiono infondate e pretestuose, risultando finalizzate ad attribuire all'intermediario una negligenza riconducibile esclusivamente al titolare;
- gli importi relativi a buoni emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione sono devoluti al fondo previsto dalla legge;
- la normativa vigente preclude il rimborso dei titoli caduti in prescrizione, al fine di non vanificare la ratio della devoluzione al fondo;
- il diniego di rimborso trova ulteriore fondamento nelle circolari ministeriali che escludono ogni possibilità di liquidazione dei buoni prescritti;
- i buoni trasferiti alla competenza ministeriale risultano equiparati ai titoli del debito pubblico e soggetti alla relativa disciplina, incluse le norme civilistiche sulla prescrizione;
- l'inerzia nell'esercizio del diritto comporta esclusivamente la perdita dello stesso, secondo i principi generali dell'ordinamento;
- gli impedimenti soggettivi, l'ignoranza o il dubbio sulla sussistenza del diritto non incidono sulla decorrenza della prescrizione;
- il buono in esame, sottoscritto nel mese di aprile 2008, è scaduto nell'ottobre 2009 e ha maturato la prescrizione nell'ottobre 2019;
- la richiesta di rimborso è stata presentata solo dopo la maturazione del termine prescrizionale, con primo reclamo formale nel gennaio 2026;
- non risultano agli atti richieste di riscossione anteriori né atti idonei a interrompere la prescrizione;
- la giurisprudenza di legittimità individua il dies a quo della prescrizione nella data di scadenza del titolo;
- la documentazione consultabile sui siti istituzionali conferma l'intervenuta prescrizione del titolo oggetto di contestazione;
- la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire la prescrizione del titolo;
- eventuali domande risarcitorie fondate sulla violazione degli obblighi informativi rilevano ai fini della competenza con riferimento alla data della presunta violazione della regola di condotta.

DIRITTO

In via preliminare, quanto alla contestata incompetenza temporale, si rileva che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4656 del 21.3.2022 ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali. A tale riguardo, il Collegio di Coordinamento - rilevato che la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'Intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della

loro scadenza – ha osservato che l’eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall’Intermediario costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto.

Al contempo, quanto alla eccepita incompetenza per materia, per consolidato orientamento di quest’Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022 nonché tra le tante - già in precedenza - Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020) sussiste la competenza dell’ABF nella materia oggetto del presente procedimento.

Procedendo al merito della domanda svolta dalla ricorrente, il Collegio osserva che osserva che:

- il buono è stato sottoscritto in data 02.04.2008;
- sul fronte e sul retro del buono non è apposta la dicitura “A TERMINE”;
- sul retro è indicata la serie di appartenenza “1F8”;
- il buono è intestato alla cliente.

Dallo storico “*Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali “BFPDICIOTTOMESI”*”, presente sul sito web dell’Intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione del titolo si colloca nel periodo di emissione della serie 1F8, fra il 01.04.2008 ed il 30.04.2008

Rispetto alle conseguenze della mancata consegna del foglio informativo si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 17814/19), formulando il seguente principio di diritto: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.”

Tale principio è stato confermato da ultimo dalla decisione n. 11113/2025 del Collegio di Coordinamento.

Alla luce di quanto sopra il Collegio osserva che:

- il Foglio Informativo del BFP Serie 18D, reperibile sul sito dell’Intermediario, prevede all’Art. 3 che: “*I buoni hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese*”.
- l’art. 8 del D.M. del 19.12.2000 ha esteso l’originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale.
- la prescrizione dei diritti dei sottoscrittori dei BFP può essere rilevata dal Collegio solo se eccepita formalmente dall’intermediario ritualmente «costituitosi» nel procedimento ABF con le controdeduzioni, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2938 e 2937, ultimo comma, c.c., come avvenuto nel caso di specie;
- fra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. rientrano impedimenti giuridici all’esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l’esistenza stessa del diritto – e *a fortiori* circa la sua soggezione a prescrizione.

La posizione condivisa dei Collegi è nel senso di non applicare ai buoni a termine di 18 mesi l'orientamento – espresso per altre Serie di BFP dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 8056/2019 – di individuare il *dies a quo* ai fini del computo della prescrizione nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione.

Si ipotizza, quindi, che il termine di prescrizione decennale decorra dalla scadenza del titolo.

In base a quanto riportato sopra, è possibile affermare che la data di prescrizione del titolo in argomento è il giorno 02.10.2019.

La cliente nel modulo di ricorso ha dichiarato di aver presentato reclamo in data 10.01.2026.

Ne deriva che alla data del reclamo, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il diritto al pagamento del buono risulta prescritto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE